

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto all'istanza di VIA presentata per un progetto di impianto eolico e condanna al rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l'istanza

T.A.R. Basilicata, Sez. I 30 giugno 2025, n. 385 - Mastrantuono, pres. f.f.; Mariano, est. - Aren Green S.r.l. (avv.ti Rosignoli, Bucello, Viola) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato)

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto all'istanza di VIA presentata per un progetto di impianto eolico e condanna al rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l'istanza.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato e depositato in data 16/4/2025, la società deducente – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto dell'impianto eolico, denominato "Piano Regio", di potenza nominale complessiva pari a 70,5 MW, da realizzarsi nei Comuni di Venosa e Montemilone.

E' stata, altresì, proposta domanda di condanna al rimborso al 50% dei diritti di istruttoria versati in relazione all'istanza, ai sensi dell'art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006.

1.1. Risulta in fatto che:

- in data 30/3/2023, la società ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, l'istanza volta al rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale relativa al richiamato progetto;
- in data 7/7/2023, terminata la verifica di completezza degli elaborati progettuali, è stata dichiarata la "procedibilità" dell'istanza ed è stato dato corso alla consultazione pubblica con conseguente avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006;
- in data 29/12/2023, il Ministero della Cultura ha richiesto alla società un'integrazione istruttoria, alla quale quest'ultima ha corrisposto in data 5/4/2024;
- successivamente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto due ripubblicazioni con relativa nuova apertura di consultazione del pubblico in relazione ad alcune integrazioni documentali offerte dalla società, della durata di quindici giorni, nelle date del 10/5/2024 e del 9/12/2024;
- a partire da quest'ultima data, null'altro è stato compiuto per la definizione del procedimento per cui è causa;
- in data 25/3/2025, la società ricorrente ha diffidato le richiamate Amministrazioni alla conclusione del procedimento.

2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all'accoglimento del ricorso, le Amministrazioni statali evocate.

3. Alla camera di consiglio del 25/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, merita evidenziare che il progetto presentato dalla società ricorrente è incontestabilmente riconducibile alla categoria dei "progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), (...) quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto (...)" di cui all'articolo 8, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006.

In relazione a detti progetti, rileva la scansione procedimentale specificamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006:

- trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo all'istanza per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e per l'acquisizione di pareri (cfr. art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006);
- quindici giorni successivi per la presentazione, da parte del proponente, delle proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (cfr. art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006);
- centotrenta giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (cfr. art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni successivi per l'adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura, entro il termine di venti giorni (cfr. art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni per l'adozione del provvedimento da parte del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione, una volta acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni (cfr. art. 25, co. 2-quater, del D.lgs. n. 152/2006).



Ciò posto, vi è evidenza in atti che le Amministrazioni statali non hanno definito il procedimento *de quo* nei termini previsti dalla richiamata normativa, tenuto conto che lo stesso avrebbe dovuto concludersi entro il 17/4/2024.

D'altro canto, l'Amministrazione intimata non soltanto non ha argomentato circa le ragioni del silenzio, ma ha versato in atti di causa una nota della Commissione PNRR – PNIEC, di carattere soprassessorio, in cui si rappresenta che l'esame del progetto di cui è causa è stato «*programmato per il secondo semestre 2025*», così ulteriormente colorando in punto di illegittimità la propria inerzia.

Inoltre, va precisato che:

- ai sensi del richiamato art. 25, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini non elide l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del competente Ministero (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 20/6/2025, n. 12176; T.A.R. Sicilia, sez. V, 23/5/2024, n. 1728; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 23/4/2024, n. 588);

- la novella di cui all'art. 8, co. 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006, con cui, nel disporre che ai progetti del comma 1 dell'art. 8 cit. «*è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni*» e che «*i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo periodo*», si è comunque puntualizzato che «*la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare*», entrata in vigore il 17/12/2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), è comunque applicabile alla fattispecie in esame, in quanto il silenzio dell'Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza integra un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, co. 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. (in termini, T.A.R. Basilicata, sez. I, 10/3/2025, n. 173).

5. Quale diretta conseguenza dalla violazione dei termini di conclusione del procedimento, va anche accolta - ai sensi dell'art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006 (*"Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis"*) - la domanda di condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente, da quantificarsi in euro 20.808,86 (a fronte dell'evidenza cartolare dell'intervenuto pagamento da parte di quest'ultima, a tale titolo, della somma di euro 41.617,71).

6. In base all'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti, all'atto del suo passaggio in giudicato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura di provvedere espressamente sull'istanza in epigrafe nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente decisione;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente la metà degli oneri istruttori versati, ai sensi dell'art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. 152/2006;
- condanna, altresì, il prefato Ministero alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. L'ammontare del contributo unificato effettivamente versato è, del pari, posto a carico di parte resistente;
- dispone, a cura della segreteria, la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura generale, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, all'atto del suo passaggio in giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)